



## COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER I LAVORATORI INTERMITTENTI: NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE DAL MINISTERO

Il Ministero del Lavoro, con la Nota prot. n. 16639 del 26 novembre 2012, torna a dare indicazioni sulla comunicazione preventiva che il datore di lavoro deve effettuare prima della chiamata dei lavoratori intermittenti, adempimento introdotto dalla Legge n. 92/2012.

Dopo le "vicissitudini" estive, il Ministero comunica l'avvio del canale di comunicazione telematico e "rivoluziona" le altre modalità di comunicazione (fax, sms e e-mail) rispetto alle indicazioni fornite in precedenza con la Nota n. 11799/2012.

**Con la Nota in oggetto, infine, il Ministero diffonde il nuovo modello "UNI Intermittente", da utilizzare per le comunicazioni inviate tramite mail e FAX**

### L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

Come si ricorderà, con la Nota prot. n. 11799 del 9 agosto 2012 il Ministero aveva fornito indicazioni circa le modalità operative per effettuare la comunicazione obbligatoria per l'impiego di lavoratori intermittenti, dando precise e strette tempistiche per l'avvio delle nuove procedure che innovavano profondamente le modalità di invio alle DTL fino a quel momento in vigore.

Il 13 agosto, a seguito delle numerose critiche sollevate dal mondo datoriale e dai consulenti del lavoro circa le modalità e i tempi di entrata in vigore delle nuove comunicazioni, il Ministero ha reso noto che le previgenti modalità di comunicazione (invio alle DTL) sarebbero rimaste in vigore fino al 15 settembre 2012, affiancate dalle nuove modalità di trasmissione effettivamente operative.

A partire dal 16 settembre 2012, pertanto, avrebbero dovuto entrare in vigore le nuove modalità di comunicazione in via esclusiva.

Con Nota prot. n. 12728 del 14 settembre 2012, il Ministero ha però disposto un ulteriore rinvio dell'entrata in vigore delle nuove modalità di comunicazione "centralizzata".

Ora, con la **Nota prot. n. 16639 del 26 novembre 2012** il **Ministero del Lavoro rivoluziona nuovamente** le modalità di comunicazione per l'adempimento dell'obbligo suesposto, rivedendo i canali già attivi (e-mail, fax e SMS) e informando circa l'attivazione della procedura di comunicazione telematica. Ad oggi, quindi, le modalità per l'invio della comunicazione sono le seguenti:

- **PEC o EMAIL;**
- **FAX;**
- **SMS;**
- **WEB.**

Il Ministero chiarisce che la comunicazione può essere inviata **anche** tramite la **PEC**, fermo restando che l'**indirizzo mail** indicato dal Ministero è **unico**.

Infine, viene ribadito che il decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 21 lett. b) della Legge n. 92/2012 (che dovrebbe individuare le modalità con le quali i datori di lavoro devono adempiere all'obbligo comunicativo) è attualmente in via di definizione presso il Ministero e, pertanto, le attuali modalità di comunicazione sono ancora da considerarsi sperimentali.

[Torna all'indice](#)

### IL NUOVO MODELLO UNI\_INTERMITTENTE

Con la Nota prot. n. 16639/2012, il Ministero del Lavoro ha emanato il **nuovo modello "UNI Intermittente"**, che deve essere utilizzato per le comunicazioni effettuate a mezzo **PEC, mail e FAX** (qui in allegato).



Tale modello **differisce** da quello precedentemente diffuso con la Nota n.11799/2012 e si ritiene sostitutivo di quest'ultimo.

Circa le **modalità di compilazione** del nuovo modello "**UNI\_Intermittente**", il Ministero ha diffuso una **guida alla compilazione**, reperibile (così come il modello stesso) agli indirizzi [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it) e [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Nella Nota in esame viene precisato che:

- i campi "**Codice fiscale**" ed "**e-mail**" della sezione "**Datore di Lavoro**" sono sempre **obbligatori**;
- i campi "**Codice Fiscale lavoratore**" e "**Codice Comunicazione**" (cioè il codice della comunicazione UNILAV di assunzione del lavoratore) **sono alternativi tra loro**;
- nei campi "**Data inizio**" e "**Data fine**" devono essere indicate le date di inizio e di fine chiamata del lavoratore. Qualora la **chiamata** sia relativa ad una **sola giornata**, ovvero a **più singole giornate** (ad esempio tutti i sabati di un mese), il datore di lavoro potrà **compilare solamente il campo "Data Inizio"** con la data del giorno interessato (ovviamente, nel caso di più singole giornate, andrà compilata una riga del modello per ogni giornata interessata);
- ogni modello permette di comunicare fino ad un **massimo di 10 lavoratori**, anche per **periodi** di chiamata **diversi** (nonché, **si ritiene, più prestazioni dello stesso lavoratore**).

#### **Annullamento delle comunicazioni**

Circa la possibilità di **annullare** la/e comunicazione/i precedentemente inviate, si segnala che il nuovo modello contiene la **casella "Annullamento"**.

Come precisato nella "Guida alla compilazione", il datore di lavoro che intende annullare una comunicazione dovrà re-inviare il modello UNI\_Intermittente barrando la casella "Annullamento" e indicando la prestazione oggetto di annullamento. Così facendo, precisa la nota, **è possibile annullare** anche una **singola chiamata** precedentemente comunicata (si ritiene anche qualora nella comunicazione originaria fossero state indicate più prestazioni lavorative).

[Torna all'indice](#)

### **LE NOVITA' SULLE MODALITA' DI COMUNICAZIONE**

#### **MAIL e PEC**

Il datore di lavoro che intende inviare la comunicazione mediante mail / PEC, dovrà compilare il **modello "UNI\_Intermittente"**. Una volta compilato, il modello dovrà essere:

- **allegato ad una mail / PEC** avente ad oggetto "**Comunicazione chiamata lavoro intermittente**" (tale indicazione, fornita con la Nota n. 11799/2012, è confermata dalla "Guida alla compilazione" del modello UNI\_Intermittente);
- inviato all'indirizzo [intermittenti@lavoro.gov.it](mailto:intermittenti@lavoro.gov.it).

Contrariamente a quanto affermato nella Nota n. 11799/2012, il **sistema non genererà una risposta automatica** a conferma della ricezione della mail. Pertanto, per provare l'effettivo invio della comunicazione, il datore di lavoro dovrà conservare copia del modello compilato e allegato alla mail inviata.

Preme evidenziare che nella Nota in esame:

- **viene precisato** che i datori di lavoro **hanno ancora la possibilità di inviare la comunicazione alle DTL**,
- inviando una mail / PEC agli indirizzi messi a disposizione dalle medesime.

#### **FAX**

In merito alla comunicazione per mezzo **FAX**, il Ministero conferma il numero **848800131** e precisa che:

- il datore di lavoro dovrà inviare il modello **UNI\_Intermittente**, debitamente compilato;
- i campi "**Codice Fiscale lavoratore**" e "**Codice Comunicazione**" sono sempre **alternativi** tra loro;



- il datore di lavoro dovrà conservare il modello inviato e il rapporto di consegna del fax inviato, quale prova dell'avvenuta e corretta comunicazione.

### SMS

Il datore può comunicare la chiamata del lavoratore intermittente anche inviando un SMS al numero **339-9942256**.

Le indicazioni operative contenute nella Nota n. 16639/2012 **modificano** le **modalità** di **utilizzo** di tale **canale comunicativo** non consigliato dal nostro studio.

In caso ci fosse volontà di utilizzare tale canale siete pregati di contattarci per la verifica delle modifiche apportate dalla nuova nota ministeriale.

### WEB

L'azienda, può inviare la **comunicazione** di chiamata del lavoratore intermittente anche mediante la compilazione dell'apposito **modulo online**, disponibile sul portale "**Cliclavoro**" ([www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it)) nella propria **area riservata**.

Anche in questo caso, pertanto, l'utilizzo della procedura on-line prevede la **necessità** di **registrazione al portale "Cliclavoro"**.

Tale modalità di comunicazione è **caratterizzata** dai seguenti **elementi**:

- potrà essere utilizzata per comunicare **più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi**, purché riferiti alla **stessa azienda** datrice di lavoro;
- una volta inserito il **codice fiscale** del lavoratore nell'apposito modello, il **sistema in automatico** proporrà l'**elenco delle comunicazioni obbligatorie** effettuate per l'assunzione con contratto di lavoro intermittente del medesimo lavoratore, cosicché il datore di lavoro potrà richiamare con semplicità il "**Codice Comunicazione**" dell'UNILAV cui si riferisce la chiamata che sta effettuando;
- qualora nell'archivio del sistema **non sia presente** la **comunicazione obbligatoria**, non potendo indicare il "Codice Comunicazione", la **comunicazione** per la **chiamata** del lavoratore intermittente **potrà comunque essere effettuata**;
- il modulo on-line dà la possibilità al datore di lavoro (o intermediario) di **annullare anche una singola chiamata precedentemente effettuata** (presumibilmente anche nel caso in cui la chiamata da annullare fosse inserita in una comunicazione riguardante più lavoratori). Di fatto, pur in assenza di indicazioni in tal senso da parte del Ministero, si ritiene che la comunicazione di annullamento di una chiamata debba comunque contenere gli estremi identificativi del lavoratore (codice fiscale) e della chiamata stessa (codice comunicazione, se presente, e data di inizio e fine chiamata).

[Torna all'indice](#)

### IL MODELLO UNI\_INTERMITTENTE

---

Si veda allegato.

[Torna all'indice](#)